

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1190/2011 DELLA COMMISSIONE****del 18 novembre 2011****che modifica i regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi acido benzoico (VevoVitall)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

- (4) Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nome di Emerald Kalama Chemical BV, occorre modificare i termini delle autorizzazioni.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

- (5) I regolamenti (CE) n. 1730/2006 e n. 1138/2007 devono pertanto essere modificati di conseguenza.

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- (6) Poiché la modifica delle condizioni di autorizzazione non tocca aspetti relativi alla sicurezza, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

considerando quanto segue:

- (7) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

- (1) Emerald Kalama Chemical BV ha presentato domanda ai sensi all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 proponendo di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione rispetto al regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi <sup>(2)</sup> e rispetto al regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione, dell'1<sup>o</sup> ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego dell'acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi <sup>(3)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1730/2006, i termini «DSM Special Products» sono sostituiti da «Emerald Kalama Chemical BV».

*Articolo 2*

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1138/2007, i termini «DSM Special Products» sono sostituiti da «Emerald Kalama Chemical BV».

*Articolo 3*

Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzate e utilizzate fino a 9 giugno 2012.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---